

REGOLAMENTO (CE) N. 154/2009 DEL CONSIGLIO**del 23 febbraio 2009****recante modifica del regolamento (CE) n. 1859/2005 che istituisce misure restrittive nei confronti dell'Uzbekistan**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, ed in particolare l'articolo 301,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1859/2005 del Consiglio ⁽¹⁾ vieta, tra l'altro, di vendere, fornire, trasferire o esportare in Uzbekistan attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna. Nell'allegato I del regolamento sono elencate le merci a cui si applica il divieto.
- (2) L'elenco delle attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna deve essere aggiornato in base alle raccomandazioni degli esperti, tenendo conto del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del

27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti ⁽²⁾.

- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 1859/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1859/2005 è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 febbraio 2009.

Per il Consiglio
Il presidente
A. VONDRA

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2005, pag. 23.⁽²⁾ GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1.